

compromettere le sorti di una legge, che è resa oramai urgente ed indispensabile anche dalla necessità di provvedere al servizio di cancelleria. Ma io lo prego di tener conto delle mie osservazioni, per venire presto alla Camera con nuove disposizioni, che migliorino quelle che oggi per le esigenze del momento dobbiamo votare.

**PRESIDENTE.** Quando non sono proposte concrete, diventano divagazioni.

**PANIÈ.** Mi perdoni onorevole Presidente, non sono divagazioni. Vorrei bene che il ministro emendasse la legge, ma se questo non è possibile, restino almeno i miei rilievi come espressioni di desiderio nè inopportune nè indiscrete, dal momento che si riducono ad invocare l'applicazione dei principi di giustizia e di equità.

Ed ora una parola direi di tecnica legislativa sull'articolo in esame, ed ho finito. L'articolo parla distintamente di *memorie* e di *note aggiunte*. Ora le nostre leggi di procedura non contemplano all'infuori della comparsa, e come illustrazione della comparsa conclusionale, altro che le *note aggiunte*. Quindi: o colla parola *memorie* si vuole intendere qualche cosa di diverso dalle note aggiunte, ed allora occorre chiarirlo perchè le memorie non hanno rispondenza nelle nostre leggi processuali. O è la stessa cosa, ed allora tanto vale sopprimere questa parola per non ingenerare confusioni. (*Conversazioni*).

**PRESIDENTE.** Veda, onorevole Paniè: per accedere al desiderio suo e della Camera, l'ho lasciata parlare; ma dichiaro che non posso permettere che la discussione continui così. (*Vive approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

**FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia, e dei culti.** Dirò solo che delle riforme sulle tasse di registro e bollo si occupa con interesse il mio collega delle finanze, e per la parte riguardante le tasse giudiziarie non mancherò di partecipare ai suoi studi.

Gli emendamenti ora proposti, a mio giudizio, non hanno ragione di essere.

Quando si parla di note aggiunte si accenna evidentemente a memorie prodotte, con autorizzazione del capo del collegio, dopo che la causa è stata discussa, e debbono naturalmente essere unite agli atti. (*Interruzioni*). Il cancelliere dovrà curare che siano rimesse al relatore e agli altri componenti del collegio. Non ci può essere dubbio su ciò.

In molta parte d'Italia è diffuso il sistema di queste note che valgono a completare le difese. E quando nella legge registriamo ciò che l'uso ha affermato, non facciamo che regolare quello che finora aveva soltanto carattere di consuetudine.

Quanto alla proporzionalità, debbo dire all'onorevole Paniè che era proprio questo il concetto a cui il mio collega della finanza si era ispirato; ed io ho dovuto insistere per ottenere di limitare la tassa ad un diritto fisso, che è di 2.40 pei tribunali e di 3.60 negli altri gradi di giurisdizione. E mi parve di avere ottenuto un provvedimento più equo, perchè la proposta originaria, che la Giunta del bilancio aveva in un primo esame accettato, obbligava ad una tassa di dieci centesimi per foglio, che avrebbe notevolmente aumentato l'aggravio pel Foro e pei cittadini. La riduzione fu introdotta appunto per attenuare l'onere e ridurlo a più eque proporzioni.

Per queste ragioni credo sia pienamente giustificata la proposta fatta dal Ministero. (*Bene! — Commenti*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cannavina insiste nel suo emendamento?

**CANNAVINA.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro non insisto; ma la frase, come è scritta, non è esatta. (*Rumori*).

**PRESIDENTE.** Quando si dice che deve essere unito a qualche cosa, che esiste già, poichè il fascicolo esiste, mi pare che la frase sia corretta e non ci possa essere equivoco.

L'onorevole Giovanni Alessio insiste nel suo emendamento?

**ALESSIO GIOVANNI.** Poichè l'onorevole ministro ha chiarito che si può in ogni tempo allegare al fascicolo, non insisto.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 16.

(*È approvato*).

#### Art. 17.

« I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura, nonchè i referti delle notificazioni, da chiunque eseguite, debbono essere scritti su carta bollata da lire due, tanto per gli originali che per le copie.

« Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura è prescritta la carta bollata di lire una.